

Imboschimento di terreni agricoli (Misura 221)

Riferimento normativo

Articolo 36, lettera b), punto i) e Articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Le tendenze in atto nel settore agricolo regionale manifestano due distinti scenari ai quali fa riferimento la giustificazione logica degli interventi previsti dalla misura.

Nelle zone caratterizzate da modelli di agricoltura specializzata, l'esigenza di una gestione delle aziende improntata alla massima riduzione dei costi di produzione, genera un tendenza (minaccia) al progressivo abbandono dei terreni con maggiori difficoltà di conduzione, in grado di produrre una sensibile alterazione del paesaggio agrario tradizionale e gravi conseguenze sull'ambiente, in particolare per ciò che concerne la tutela del suolo, la salvaguardia delle biodiversità e degli ecosistemi; tali zone sono, per altro, quelle meno densamente occupate da foreste (rispetto alla media regionale), il cui impianto su terreni agricoli (a determinate condizioni) può invece contribuire in modo efficace al recupero di modelli di gestione aziendale sostenibili, salvaguardando al contempo i redditi agricoli e prevenendo dunque il fenomeno dell'abbandono colturale suddetto.

Nelle zone rurali dove predominano modelli agricoli ed ordinamenti colturali più estensivi, l'evoluzione dei mercati e la più recente modifica dei regimi di sostegno della PAC hanno determinato un ulteriore indebolimento delle aziende che, in molti casi, minaccia un pesante aggravamento dell'abbandono definitivo dell'attività. In questi casi, il problema da affrontare riguarda la ricerca di soluzioni per il mantenimento dell'intero presidio aziendale, attraverso una diversificazione delle attività e dei sistemi di utilizzazione dei suoli agrari. Tale problema è certamente uno dei più sentiti fabbisogni delle zone della collina interna e della montagna abruzzese: ad esso sono finalizzate numerose misure del PSR, con particolare riferimento alle strategie degli Assi II e III. Un contributo importante può certamente essere recato anche dal sostegno della misura all'imboschimento dei terreni agricoli, laddove il modificato quadro delle "convenienze" agli utilizzi tradizionali dei suoli agrari, rende quella forestale un'alternativa praticabile anche per effetto delle specifiche modalità di sostegno previste dalla misura (premi per il mancato reddito). La riconversione di terreni agricoli in coltivazioni forestali appare dunque un'opportunità:

- per favorire il mantenimento dei presidi aziendali;
- per promuovere modalità di gestione aziendali capaci di coniugare alle esigenze reddituali dell'imprenditore importanti obiettivi di tutela delle risorse naturali (suolo, in particolare), di miglioramento dell'ambiente (aumento della biodiversità, miglioramento del ciclo del carbonio e contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, miglioramento del paesaggio), nonché di favorire la diversificazione delle attività agricole (produzione di biomasse per sviluppo di energie da fonti rinnovabili, attività turistico-ricerative connesse, ecc.).

La collocazione degli interventi forestali oggetto di questa misura è descritta nel successivo paragrafo denominato "localizzazione". In particolare la scelta di destinare l'applicazione della presente misura anche alle aree della collina interna e della collina litoranea è fortemente motivata dalle particolari condizioni geo-pedologiche e morfologiche del territorio abruzzese, che vede la presenza di zone ad alto rischio idrogeologico che si spingono fino alla linea di costa. In tal senso gli interventi previsti puntano ad ottimizzare la regimazione delle acque contenendo i fenomeni di erosione superficiale

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

L'attivazione della Misura potrà, in particolare nelle aree di pianura, favorire direttamente il perseguimento dell'obiettivo specifico "Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico", attraverso l'incremento della differenziazione degli agro-ecosistemi e la creazione o il rafforzamento dell'interconnessione degli habitat naturali e di valore paesaggistico (aree protette, parchi, Rete Natura 2000, corsi d'acqua). Indirettamente la Misura contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico "Tutela del territorio" ed in particolare alla prevenzione del dissesto idrogeologico, soprattutto in collina, laddove gli interventi di imboschimento saranno a ciclo medio-lungo o a carattere permanente e interesseranno terreni precedentemente destinati a seminativi.

Un contributo indiretto della Misura deve essere atteso in termini di raggiungimento dell'obiettivo relativo alla "Riduzione dei gas serra", poiché le azioni attivabili andranno nella direzione di ridurre le emissioni di tali gas favorendone lo stoccaggio in biomassa forestale.

Effetti potenziali potranno, infine, essere prodotti in termini di "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere" attraverso l'azione di sostegno di imboschimenti con forti finalità produttive e l'attivazione di filiere bio-energetiche.

Obiettivi operativi

- . Incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole, nei diversi contesti territoriali di attuazione della misura

Descrizione della misura

La misura si concretizza nell'erogazione di benefici finanziari finalizzati alla realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- A. Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni agricoli;
- B. Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o misti con specie a legname pregiato su terreni agricoli;
- C. Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizate su terreni agricoli;
- D. Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a scopi energetici.

Si fornisce di seguito una breve descrizione tecnica delle principali caratteristiche delle tipologie di impianto suddette.

Imboschimenti permanenti a funzioni multiple

Tali tipologie di investimenti mirano a creare popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione e con gli altri complessi arborati naturali circostanti. L'impianto dovrà essere effettuato con specie autoctone ed adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali) e tenendo conto di uno studio dei popolamenti circostanti.

I terreni imboschiti per la formazione di boschi permanenti saranno assoggettati alle norme forestali con segnalazione all'U.T.E. di zona del cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco.

L'impegno riguarda gli interventi e le operazioni colturali necessari a realizzare l'impianto di un soprassuolo forestale e assicurarne lo sviluppo, comprendendo l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

Il numero minimo di essenze arboree per ettaro imboschito non potrà comunque essere mai inferiore a 600 quando non accompagnate da essenze arbustive. Il numero minimo di piante arboree è 500 per ettaro nel caso in cui l'impianto sia effettuato utilizzando anche essenze arbustive in numero non inferiore a 200 per ettaro. Interventi che comportano investimenti inferiori a 1.100 esemplari arborei per ettaro sono ammessi se progettati e realizzati avendo cura che le essenze messe a dimora non risultino disposte secondo sestri geometrici.

La fisionomia del bosco che si intende realizzare dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Nella realizzazione dell'impianto è ammesso che non oltre il 10% della superficie di ogni singolo corpo da imboschire possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

Gli imboschimenti possono anche essere finalizzati ad assicurare funzioni "tamponi".

Impianti di arboricoltura da legno

Gli investimenti forestali di questo tipo si caratterizzano per un'impostazione prettamente agronomica - sia per quanto attiene la fase di impianto (lavori preparatori del terreno, tracciamento dei sestri, scelta delle specie e messa a dimora, eventuale irrigazione, ecc.), sia per le successive cure colturali - in funzione del tipo di assortimento e dei risultati economici che l'investimento si propone di ottenere. Un'ulteriore caratteristica degli impianti suddetti è la reversibilità dell'uso del suolo al termine del ciclo colturale.

I sestri di impianto andranno opportunamente scelti in funzione delle essenze impiegate e delle finalità economiche dell'impianto.

L'individuazione delle essenze da impiegare è collegata alla valutazione delle specifiche caratteristiche delle zone interessate dal rimboschimento, nonché alle varie condizioni edafiche e microclimatiche degli appezzamenti individuati per l'impianto. In particolare, la scelta della o delle specie da impiegare deve essere fatta in sede di progettazione e deve essere orientata in base ad un'analisi stazionale relativa a parametri relativi al clima ed alle caratteristiche pedologiche del suolo (rilevate anche attraverso analisi chimico fisiche del terreno).

Gli impianti per arboricoltura da legno sono caratterizzati da un ciclo non breve (sempre superiore a 15 anni).

Nei moduli di impianto per arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo le essenze idonee per arboricoltura da legno (principali) possono essere utilizzate anche in consociazione con essenze accessorie.

Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizate

Sono ammissibili al sostegno della presente Azione impianti di essenze forestali autoctone micorrizate con funghi del genere Tuber, adatte alla stazione dell'impianto.

Detti impianti sono assimilabili alla tipologia di imboschimento per costituzione di boschi permanenti. Anche in questo caso, quindi, la realizzazione dell'imboschimento comporta la modifica della destinazione d'uso del terreno (da agricolo a forestale) e l'assoggettamento permanente alle norme forestali.

Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a scopi energetici

Si tratta di impianti di arboricoltura da legno che utilizzano specie a rapido accrescimento, nelle condizioni di idoneità stagionale, per la produzione di biomasse a scopo energetico. Il turno di utilizzazione di tali impianti è compreso fra 11 e 15 anni. Sono esclusi dal sostegno della presente misura gli impianti di abeti natalizi.

Localizzazione

In generale la Misura si applica nelle Macroaree C, B1, B2 e D del territorio regionale (come definite nel capitolo 3), con priorità per gli interventi localizzati nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN) e nella macroarea B1.

Gli impianti di specie forestali micorrizzate saranno realizzati nelle zone specificamente vocate per come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi ("Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo – Regione Abruzzo/ARSSA 2005).

Gli impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse per usi energetici potranno essere localizzati nelle sole Macroaree B1, B2 e C.

Inoltre, la selezione delle aree da rimboschire, per tutte le tipologie di imboschimento considerate, avverrà sulla base di criteri di idoneità delle diverse tipologie di impianto considerate in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche e di criteri di compatibilità delle associazioni vegetali rispetto al climax. Tali zone, inoltre dovranno rivestire un carattere di idoneità all'imboschimento per motivi ambientali, quali la protezione contro l'erosione o l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti per i costi di impianto gli imprenditori agricoli singoli o associati, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e gli Enti pubblici,

Possono beneficiare degli aiuti per i costi di manutenzione gli imprenditori agricoli singoli o associati, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato per tutte le tipologie di impianto ad esclusione degli impianti di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomasse per usi energetici.

Possono beneficiare dei premi annuali per ettaro volti a compensare i costi di perdita di reddito gli imprenditori agricoli singoli o associati, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato per tutte le tipologie di impianto ad esclusione degli impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate e di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomassa a scopo energetico.

Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari. Per mantenere la corresponsione del premio al livello massimo, il requisito di cui sopra dovrà essere mantenuto per almeno l'intera durata del ciclo colturale dell'imboschimento, dal momento della decisione individuale di concessione del sostegno.

Condizioni di ammissibilità

Dimostrazione della proprietà o del legittimo possesso dei terreni agricoli oggetto di imboschimento.

Al fine di attuazione della presente misura, si adottano le definizioni riportate nel paragrafo 5.3.2.2. e si adottano inoltre le definizioni seguenti.

Definizione di terreno agricolo

I terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento sono rappresentati dalle superfici destinate a:

- seminativi,
- produzione di ortaggi;
- terreni già coltivati a colture legnose agrarie, con esclusione dei pioppeti, degli oliveti specializzati (minimo 100 piante per ha) o altri impianti di arboricoltura da legno, purché risultino coltivate nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Sono inoltre ammissibili agli aiuti i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo e le praterie di vetta; le superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto un regime sodivo in attuazione di specifiche Misure previste dalla PAC.
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

Agli interventi di imboschimento relativi a particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza previste dalla vigente normativa regionale.

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnano, nell'insieme della loro azienda, a rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

Definizione di agricoltore

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 31 comma 3 del Reg. (CE) 1974/2006, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

L'imprenditore agricolo professionale è colui il quale:

- ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%.

Superficie di intervento

Per imboschimenti permanenti a funzione multipla, impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a scopi energetici e per impianti puri o misti di piante forestali micorizzate sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 0,5 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore a 0,5 ha e larghezza superiore a m 20. Nel caso in cui venga progettato di collegare più particelle agricole aventi estensione inferiore a quella richiesta al fine di conseguire il requisito di accesso, gli elementi di collegamento da imboschire potranno essere presi in considerazione solo se aventi larghezza superiore a m 20.

Per impianti di arboricoltura da legno e impianti di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomasse per usi energetici sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 1 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 0,25 ha e larghezza superiore a m 20.

In sede di attuazione della misura (bandi) potranno essere stabiliti limiti massimi di superficie di impianto.

Entità e intensità dell'aiuto

I pagamenti ai beneficiari coprono uno o più dei seguenti tipi di costo:

- contributo ai costi di impianto, compresi delle spese di progettazione e direzione lavori (nella misura massima del 10%);
- costi di mantenimento dell'imboschimento (premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un massimo di 5 anni);
- compensazione alla perdita di reddito rispetto a quanto precedentemente ottenuto dai terreni imboschiti (premio annuale per ettaro per un massimo di 15 anni).

I suddetti costi di impianto e di mantenimento dell'imboschimento sono calcolati in sede di progettazione dell'intervento, mediante computi metrici ed estimativi redatti in conformità a prezziari regionali ufficialmente approvati dalla Regione Abruzzo. L'istruttoria delle singole domande di aiuto individua l'entità del costo ammissibile, che rappresenta la misura massima della spesa riconoscibile a ciascun beneficiario. Detti importi sono verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta del direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione; per eventuali investimenti in natura il riconoscimento avverrà secondo quanto disposto dall'art. 54 del Reg. (CE) n° 1974/06. L'esito della verifica finale determina l'entità della spesa effettiva ammessa a contributo, nei limiti delle intensità di aiuto di seguito indicate.

Per la tipologia degli impianti puri o misti di impianti forestali micorrizzate, la spesa ammissibile e quella effettivamente ammessa a contributo non potranno tener conto del sovrapprezzo connesso alla micorrizzazione delle piantine forestali.

Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è la seguente:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- 70% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati nelle altre zone.

Massimali d'aiuto: per gli impianti permanenti € 6.500/ha, per impianti da legno € 6.500/ha, impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate €5.000 /ha; impianti di medio periodo a rapida crescita € 3.500/ha.

Il premio annuo per la manutenzione degli impianti nei primi cinque anni dopo l'imboschimento, ad esclusione per gli impianti a rapida crescita a breve e medio periodo, è fissato:

- per i primi due anni successivi all'impianto: fino a € 600/ha all'anno;
- per i successivi ulteriori tre anni: fino a € 360/ha all'anno.

Il premio annuo massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento, ad esclusione per gli impianti a rapida crescita a breve e medio periodo, è fissato:

- in € 700 per ettaro, nel caso di agricoltori e loro associazioni;
- in € 150 per ettaro, per ogni altra persona fisica o entità di diritto privato indipendentemente dalla coltivazione precedente.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La misura proposta si inquadra nell'obiettivo del PSR "Conservare e migliorare l'ambiente e il paesaggio" ed è finalizzata, tra l'altro, alla valorizzazione di superfici spoglie, e all'aumento (in alcuni contesti e a certe condizioni) della biodiversità. Essa risulta essere coerente con la Strategia Forestale Europea e con tutti gli atti da cui essa discende, mirando a garantire una migliore difesa del suolo, un miglioramento dell'ambiente, un incremento della biodiversità perfettamente in linea, quindi, con i principi guida enunciati nei Consigli di Goteborg e Lisbona.

La misura è anche coerente con quanto previsto dal DLgs n. 227/2001, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", e con quanto previsto dalle "Linee Guida in materia forestale" (decisione Conferenza Stato-Regioni del 15 luglio 2004) i cui obiettivi sono comuni con i documenti di indirizzo comunitari succitati.

Modalità attuative

La misura sarà attivata attraverso bandi pubblici emanati dalla Regione. L'importo massimo di contributo per ogni impianto verrà stabilito in sede di Comitato di Sorveglianza.

Descrizione delle operazioni in corso

Nel periodo di vigenza del PSR 2007-2013 risultano da corrispondere premi per mancati redditi relativi a domande di imboscamento che si riferiscono ai Programmi regionali di attuazione del :Reg. (CE) n. 2080/92 (Programmi Pluriennali Regionali 94-96 e 98-99).

L'ammontare complessivo di tali premi è pari a 13.000.000 € di spesa pubblica (di cui 5.720.000 € a carico del FEASR).

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Superficie rimboschita	1.700
	Numero di beneficiari	570
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari) (a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (b) a migliorare la qualità dell'acqua (c) ad attenuare i cambiamenti climatici (d) a migliorare la qualità del suolo	1.700
Impatto	Inversione del declino della biodiversità	2,0%
	Manutenzione delle zone agricole e silvicole ad elevata valenza naturale	100,0%
	Miglioramento della qualità dell'acqua	-30,0%
	Contributo alla lotta al cambiamento climatico	100,0%